

**PROPOSTA DI MODIFICA AL REGOLAMENTO INTERNO
del COMITATO DI SORVEGLIANZA DEL PO FSE 2007-2013
OBIETTIVO 2 “COMPETITIVITA’ REGIONALE E OCCUPAZIONE”
DELLA REGIONE MARCHE**

Il Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo Regionale FSE 2007-13 (in seguito denominato anche "Comitato")

visto il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, e s.m., recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999, e in particolare l'articolo 63, paragrafo 2;

visto il Quadro Strategico Nazionale Italia (QSN) 2007-2013, confermato con decisione della Commissione C(2007)3329 del 13 luglio 2007, e, in particolare le disposizioni relative ai Comitati di Sorveglianza;

visto il Programma Operativo Regionale FSE 2007-2013, approvato con decisione della Commissione C(2007)5496 dell'8/11/2007;

vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 1478 del 7/12/2007 che istituisce il Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo Regionale (POR) FSE 2007-13;

d'intesa con l'Autorità di Gestione del Programma Operativo Regionale FSE 2007-13;

ADOTTA IL PROPRIO REGOLAMENTO INTERNO

**ART. 1
COMPOSIZIONE**

Il Comitato è presieduto dall'Assessore competente in materia di Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro o, in caso di assenza o impedimenti dell'Assessore competente, dal Dirigente cui compete la funzione di Autorità di Gestione.

Sono **membri effettivi** del Comitato, pertanto, in conformità con quanto previsto nell'atto istitutivo e successive modificazioni, i seguenti soggetti:

- l'Assessore regionale competente in materia di Istruzione, Formazione e Lavoro, in qualità di Presidente, o suo sostituto;
- il responsabile dell'Autorità di Gestione del POR FSE 2007-2013, o suo sostituto;
- il responsabile dell'Autorità di Certificazione o suo sostituto;
- il responsabile dell'Autorità di Audit o suo sostituto;

- rappresentanti degli Organismi intermedi (nel caso delle Province, Assessori e Dirigenti competenti in materia di formazione professionale e lavoro **da sostituire con i Presidenti delle medesime** o loro sostituti);
- ~~— un rappresentante del Ministero dello Sviluppo Economico — Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e Coesione — Servizio per le Politiche dei Fondi Strutturali Comunitari, Amministrazione nazionale responsabile del coordinamento generale delle politiche dei Fondi Strutturali; **da sostituire con i due alinea seguenti:**~~
- **un rappresentante del Dipartimento per le Politiche di Coesione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in qualità di amministrazione nazionale responsabile del raccordo con le amministrazioni statali e regionali per la predisposizione della programmazione economica e finanziaria e di destinazione territoriale delle risorse della politica di coesione europea e nazionale;**
- **un rappresentante dell’Agenzia per la Coesione Territoriale, in qualità di amministrazione nazionale responsabile del coordinamento generale delle politiche dei Fondi strutturali;**
- ~~— un rappresentante del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in qualità di capofila del FSE; **da sostituire con:**~~
- **un rappresentante dell’ANPAL – Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro - Coordinamento del Fondo Sociale Europeo, in qualità di capofila del FSE;**
- un rappresentante del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Ispettorato Generale per i rapporti con l’Unione Europea (IGRUE), Amministrazione nazionale responsabile del Fondo di rotazione di cui alla legge 183/87;
- un rappresentante del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in qualità di A.d.G. del “PON azioni di Sistema Competitività e Occupazione”
- un rappresentante del Dipartimento per le Pari Opportunità presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- il responsabile dell’Autorità di Gestione del POR Regione Marche FESR, o suo sostituto;
- il responsabile dell’Autorità di Gestione del FEASR, o suo sostituto;
- il responsabile dell’Autorità di Gestione del FEP, o suo sostituto;
- un rappresentante del Servizio regionale competente in materia di Programmazione e Politiche comunitarie;
- un rappresentante dell’Autorità Ambientale regionale;
- un rappresentante per ciascuna delle associazioni dei lavoratori maggiormente rappresentative (C.G.I.L., C.I.S.L., U.I.L., U.G.L.), o un loro sostituto;
- due rappresentanti delle associazioni industriali o loro sostituti, designati rispettivamente dalla Confindustria e dalla CONFAPI;
- due rappresentanti delle associazioni artigiane o loro sostituti, designati congiuntamente da C.N.A., CONFARTIGIANATO, C.A.S.A. e C.L.A.A.I.;
- due rappresentanti delle cooperative o loro sostituti, designati congiuntamente dalle quattro Centrali Cooperative regionali giuridicamente riconosciute (LEGACOOOP MARCHE, CONFSCOOPERATIVE MARCHE, U.N.C.I. e A.G.C.I. MARCHE);
- un rappresentante delle associazioni agricole o suo sostituto, designato congiuntamente da COLDIRETTI, C.I.A., CONFAGRICOLTURA, e COPAGRI MARCHE;

- un rappresentante delle associazioni commercianti o suo sostituto, designato congiuntamente da CONFESERCENTI e CONFCOMMERCIO;
- un rappresentante del Terzo Settore o suo sostituto, designato dal Forum Regionale del Terzo Settore;
- un rappresentante della Consulta regionale delle persone disabili o suo sostituto;
- il Consigliere regionale di parità nominato ai sensi della legge 10/4/1991, n. 125 o suo sostituto;
- il Presidente della Commissione Regionale Pari Opportunità o suo sostituto;
- un rappresentante nominato congiuntamente dalle associazioni ABI e ANIA.

Sono **membri consultivi** del Comitato:

- un rappresentante della Commissione europea - DG Occupazione, Affari sociali e Pari opportunità, o suo sostituto;
- il Presidente ed il Vice Presidente pro-tempore della Commissione consiliare competente per le politiche comunitarie o loro sostituti;
- il responsabile nella Regione Marche dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" o suo sostituto;
- il Responsabile dell'Ufficio Scolastico Regionale o suo sostituto.

Ciascuno dei membri può essere sostituito, in caso di impedimento, da un membro supplente appositamente designato dall'Amministrazione, dall'Ente o dall'Organismo rappresentato.

La composizione del Comitato può essere modificata su proposta del Comitato medesimo. Possono partecipare alle riunioni del Comitato, su invito del Presidente, altri rappresentanti delle istituzioni comunitarie, delle amministrazioni centrali e regionali e di altre istituzioni nazionali in relazione a specifiche questioni o esperti in specifiche tematiche, attinenti agli argomenti all'ordine del giorno. In tal caso l'elenco degli invitati a ciascuna riunione sarà comunicato ai membri effettivi del Comitato, dalla Segreteria Tecnica del Comitato medesimo di cui al successivo art. 6.

I membri effettivi del Comitato, ad eccezione di quelli che rappresentano l'Autorità di Gestione e gli Organismi Intermedi, qualora potenziali attuatori di progetti cofinanziati dal FSE, si astengono obbligatoriamente dalle discussioni e dalle decisioni riguardanti l'allocazione delle risorse, i criteri di selezione e, in generale, tutte le tematiche che potrebbero determinare conflitti di interesse.

ART. 2 COMPITI

Il Comitato di Sorveglianza accerta l'efficacia e la qualità dell'attuazione del programma operativo. A tal fine svolge i compiti indicati nell'art. 65 del regolamento (CE) n. 1083/2006, quelli indicati nel QSN Italia 2007-2013, nel POR FSE 2007-2013 e quelli previsti dal presente regolamento interno.

Il Comitato si assicura dell'efficienza e della qualità dell'esecuzione del POR. A tal fine assolve, tra l'altro, i seguenti compiti:

- a) esamina eventuali problemi significativi riscontrati durante l'esecuzione del programma e propone misure atte alla loro risoluzione;
- b) esamina ed approva i criteri di selezione delle operazioni da finanziare a titolo di ciascuna attività;
- c) viene informato sui risultati della verifica di conformità ai criteri di selezione effettuata dall'AdG sulle operazioni avviate prima dell'approvazione di detti criteri;
- d) esamina periodicamente i progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi specifici del POR;
- e) esamina i risultati dell'esecuzione, in particolare il conseguimento degli obiettivi fissati per ogni asse prioritario, nonché le valutazioni di cui all'art. 48.3 del regolamento (CE) n. 1083/2006;
- f) esamina ed approva i rapporti annuali e finali di esecuzione prima della loro trasmissione alla Commissione europea;
- g) esamina i rapporti annuali di controllo e le eventuali osservazioni espresse al riguardo dalla Commissione in seguito alla loro valutazione;
- h) esamina ed approva qualsiasi proposta di modifica inerente al contenuto della decisione della Commissione concernente l'approvazione del POR;
- i) esamina il piano di comunicazione e i progressi nella sua attuazione, gli interventi informativi e pubblicitari realizzati, i mezzi di comunicazione utilizzati;
- j) propone all'Autorità di Gestione qualsiasi adattamento o revisione del POR, che renda possibile il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1083/2006 o migliori la gestione del POR stesso.
- k) Il Comitato svolge altresì attività di sorveglianza anche sul POR Obiettivo 3 2000-06 della Regione Marche. In particolare, in relazione alle confluite competenze del Comitato di Sorveglianza, il Comitato di Sorveglianza del POR FSE 2007-13 sorveglia e valuta i progressi compiuti nel perseguimento degli obiettivi strategici, esamina ed approva le modifiche al complemento di programmazione, nonché i rapporti di esecuzione annuale e finale.

ART. 3 MODALITA' DI FUNZIONAMENTO

Il Comitato è convocato dal suo Presidente almeno una volta l'anno, su iniziativa di quest'ultimo, o su richiesta della maggioranza semplice dei membri del Comitato in casi di necessità, debitamente motivata.

Il Comitato si intende regolarmente riunito se almeno la metà dei membri effettivi è presente ai lavori. Nel caso non sia presente almeno la metà dei membri effettivi, relativamente ai punti dell'ordine del giorno per i quali sono previsti l'esame, l'approvazione e la valutazione da parte del Comitato, si procede con procedura scritta: i termini previsti nel successivo art. 4 sono nel qual caso ridotti a 10 giorni.

Su iniziativa del Presidente, le riunioni possono essere precedute da consultazioni, riunioni informative, gruppi tecnici composti da esperti esterni, appositamente convocati, e da membri del Comitato dei quali non è richiesta la presenza di un numero minimo.

Il Presidente stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, valutando l'eventuale inserimento delle questioni proposte per iscritto da uno o più membri del Comitato, e lo sottopone al Comitato per l'adozione.

In casi di urgenza motivata, il Presidente può fare esaminare argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

I membri del Comitato ricevono unicamente a mezzo di posta elettronica la convocazione e la bozza dell'ordine del giorno, salvo eccezioni motivate, almeno tre settimane prima della riunione.

L'ordine del giorno definitivo, i documenti per i quali è richiesto l'esame, la valutazione e l'approvazione da parte del Comitato vengono trasmessi unicamente per posta elettronica almeno due settimane prima della riunione.

Il Presidente può, in casi eccezionali e motivati, disporre convocazioni urgenti del Comitato purché ciascun componente ne venga a conoscenza almeno una settimana prima della riunione.

Le deliberazioni del Comitato sono assunte secondo la prassi del consenso.

Il Presidente, di propria iniziativa o su richiesta di un membro, può rinviare la decisione su un punto iscritto all'ordine del giorno al termine della riunione o alla riunione successiva se nel corso della riunione è emersa l'esigenza di una modifica di sostanza che necessita di un ulteriore approfondimento.

Il verbale è approvato dai membri del Comitato nel corso della riunione successiva del Comitato. I verbali sono trasmessi ai componenti del Comitato, di norma, entro un mese dalla riunione. Eventuali richieste di integrazioni o modifiche sono inoltrate per iscritto alla Segreteria Tecnica del Comitato, in tempo utile per l'approvazione del verbale nella successiva riunione. L'approvazione del verbale può avvenire, altresì, su iniziativa del Presidente, secondo la procedura di consultazione per iscritto di cui al successivo art. 4.

Il Comitato di Sorveglianza può istituire alcuni gruppi di lavoro settoriali e tematici, come strumento di approfondimento di questioni specifiche.

I gruppi di lavoro svolgono la loro attività su specifico mandato del Comitato, secondo le modalità di funzionamento fissate dal Comitato stesso.

ART. 4 PROCEDURA SCRITTA

Nei casi di necessità motivata il Presidente può attivare una procedura di consultazione scritta dei membri del Comitato.

I documenti da sottoporre all'esame mediante la procedura per consultazione scritta debbono essere inviati ai membri del Comitato, i quali esprimono per iscritto il loro parere entro 15 giorni dalla data di spedizione via posta elettronica o fax.

La mancata espressione per iscritto da parte di un membro del Comitato del proprio parere vale assenso.

Il Presidente informa i membri dell'esito della procedura.

ART. 5 SEGRETERIA TECNICA

Il Comitato può avvalersi per l'espletamento delle sue funzioni di un'apposita segreteria tecnica.

L'AdG, con il supporto della segreteria tecnica, predispone i verbali delle riunioni ed ogni altra documentazione utile alla seduta del Comitato.

La segreteria tecnica del Comitato di sorveglianza è in capo all'Autorità di Gestione.

Gli oneri di funzionamento della Segreteria tecnica, dotata di un numero di addetti adeguato all'entità dei compiti da assolvere, ivi comprese le spese accessorie per il personale dedicato, sono poste a carico delle risorse dell'asse Assistenza Tecnica del POR FSE 2007-2013, Ob. 2 "Competitività Regionale ed Occupazione", nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 56 del Regolamento (CE) 1083/2006 in materia di ammissibilità della spesa.

ART. 6

PROCEDURE DI MODIFICA DEL POR

L'Autorità di Gestione del POR sottopone al Comitato di Sorveglianza, per la relativa approvazione, le eventuali proposte di modifica del POR, ai fini del successivo inoltro alla Commissione Europea che, entro un termine di tre mesi a decorrere dalla notifica ufficiale da parte dello Stato italiano, assume la relativa decisione.

ART. 7

TRASPARENZA E COMUNICAZIONE

Il Comitato di Sorveglianza garantisce un'adeguata informazione sui propri lavori. A tal fine, al termine delle riunioni del Comitato, il Presidente provvederà alla diffusione di un comunicato stampa che riprenda la sintesi delle principali deliberazioni assunte.

Per dare adeguata pubblicità ai lavori del Comitato i verbali delle riunioni, una volta approvati, saranno resi disponibili per la consultazione nell'apposito sito dell'Autorità di Gestione www.istruzioneformazione lavoro.marche.it della Regione Marche, a cura del Responsabile della Comunicazione del POR, di concerto con la Segreteria Tecnica del Comitato di Sorveglianza, anche attraverso strumenti di comunicazione appositamente creati.

I contatti con la stampa avvengono sotto la responsabilità del Presidente e con l'eventuale coinvolgimento della Commissione, nel rispetto del regolamento (CE) della Commissione n. 1828/2006 dell'8 dicembre 2006.

Il responsabile della comunicazione del POR sottopone al Comitato di Sorveglianza periodicamente una comunicazione sulla qualità e l'efficienza delle azioni informative e pubblicitarie, corredata eventualmente di idonei prodotti dimostrativi.

ART. 8

VALIDITA' DEL REGOLAMENTO/ NORME ATTUATIVE

Il presente Regolamento può essere modificato, con decisione del Comitato di sorveglianza, d'intesa con l'Autorità di Gestione.

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento valgono le disposizioni previste dalla Decisione della Commissione C(2007) 5496 dell'8/11/2007 di approvazione del POR FSE 2007-13, le norme del Regolamento 1083/2006, le disposizioni del Quadro Strategico Nazionale (QSN), adottato con decisione della Commissione C(2007)3329 del 13 luglio 2007, nonché le altre disposizioni regolamentari comunitarie, comunque pertinenti.